

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2637 di data 25 marzo 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- Impianto funiviario C040m "Pradel-Salei", nell'area sciistica del Col Rodella, in Comune di Canazei;
- modifica tecnica non sostanziale relativa alla posa di un cavidotto lungo la linea dell'impianto.

Sono presenti:

- Romano STANCHINA - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Serena MARRANINI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessia Ruggeri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 15 marzo 2019, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C040m "Pradel – Salei", nell'area sciistica del Col Rodella in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti l'intervento proposto, a firma del dott. ing. Andrea Boghetto datati marzo 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la proposta consiste nella posa di un cavidotto dalla stazione di valle al sostegno numero 3 e dalla stazione di monte al sostegno numero 15, questo per permettere l'installazione di telecamere per il controllo del regolare funzionamento della linea funiviaria. Lo scavo, della profondità di 1 metro circa, sarà realizzato lungo il tracciato dell'impianto interessando ove possibile tratti stradali sterrati, e nei tratti di scavo su aree prative, accantonando il cotico erboso per la sistemazione finale.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della I.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

delibera

- di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67 alla modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C040m "Pradel – Salei" nell'area sciistica del Col Rodella in Comune di Canazei, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - durante le operazioni di posa si dovrà provvedere a rimuovere i componenti relativi al vecchio circuito di sicurezza di linea, provvedendo a smaltirli secondo le disposizioni in materia di rifiuti;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;

- 3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi:
- 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi:
- 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 6. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna;
- 7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Romano Stanchina -

SG/GM/SD/fr